



Ufficio 6 - Servizio Registro Imprese e fascicolo d'impresa

**Ai soci amministratori delle società  
di persone in elenco (B) – allegato  
alla DD del Conservatore n. 169 del  
03/05/2022**

**Oggetto: notifica di avvio del procedimento di cui all'art. 3 del D.P.R. 247/2004 “ Regolamento di semplificazione del procedimento di cancellazione di imprese individuali e società di persone non più operative”- come aggiornato dall’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120.**

Gentilissimo Amministratore, questa Camera di Commercio, al fine di migliorare la qualità dei dati del Registro delle Imprese, ha avviato una serie di accertamenti volti ad individuare le posizioni non più operative ai fini della loro cancellazione.

L’art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 stabilisce che l'Ufficio procede alla cancellazione della società di persone qualora verifichi una delle seguenti circostanze: a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

A tale proposito, Le comuniciamo, che, per codesta società, è stata avviata la procedura di cui alla lett. d), in quanto è stato accertato la **“mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi”**.

**La presente comunicazione viene notificata ai sensi dell'art.8 c.3 della Legge n.241/1990 mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio di Cosenza per 45 giorni consecutivi, insieme all'elenco delle imprese destinatarie della procedura (allegato A), per come disposto con provvedimento del Conservatore.**

Il procedimento potrà essere interrotto qualora, nei quarantacinque giorni successivi dalla pubblicazione della presente comunicazione all’Albo della Camera di Commercio, valevole ai fini della notifica, provvederà a depositare al Registro delle Imprese la documentazione idonea a dimostrare la persistenza dell’attività sociale oppure, nel caso in cui fosse stato disposto lo scioglimento, a presentare l’istanza di iscrizione dello stesso.

Qualora si provveda a presentare apposita istanza telematica di aggiornamento della posizione ovvero all’invio di controdeduzioni, è necessario darne comunicazione all’indirizzo [cciaa@cs.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@cs.legalmail.camcom.it), al fine di consentire all’ufficio di procedere alle necessarie verifiche per l’archiviazione del procedimento.

Decorso inutilmente il termine sopra indicato e perdurando l’inerzia, la società verrà cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese con apposito provvedimento del Conservatore, esperiti tutti gli adempimenti propedeutici.

La determinazione dirigenziale del Conservatore Registro Imprese- adottata ai sensi dell’art. 40, primo comma, D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 - sarà pubblicata all’albo camerale on-line della Camera di commercio di Cosenza e nel sito istituzionale [www.cs.camcom.it](http://www.cs.camcom.it) senza ulteriori comunicazioni.

Ai fini del rafforzamento del momento della notifica, ne viene data contestualmente informativa agli Ordini Professionali/Associazioni di categoria della provincia e sul sito camerale.

Cordiali saluti.

**F.to II CONSERVATORE RI**

**D.ssa Erminia Giorno**

Firma digitale art.24 D.Lgs.82/2005